



(Allegato A)

STATUTO

PROCIV ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITA'

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Assemini (CA), l'Associazione Nazionale di Volontariato denominata **PROCIV ITALIA - Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanità** in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo Nazionale tenuto dalla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e/o al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. L'Associazione **PROCIV ITALIA - Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanità** più avanti chiamata per brevità **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** si ispira ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Può istituire sedi secondarie e di rappresentanza in Italia e all'Estero.



Finalità

Art. 3. L'associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

a) Rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale le Organizzazioni aderenti;

b) prestare il proprio contributo umano e tecnico, a mezzo dei propri associati, alle attività di Protezione Civile e Sanità, attraverso la previsione, la prevenzione ed il soccorso in caso di calamità naturale e antropica, ed ovunque si richieda la necessità d'intervento, con particolare attenzione a tutto il territorio nazionale;

c) concorrere, con la propria organizzazione ed esperienza, a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e/o antropiche, con azioni di: prevenzione, soccorso; assistenza logistica; attività di recupero dispersi, evacuazioni ed esodi, realizzazione, organizzazione e gestione campi di Accoglienza e Ammassamento;

d) divulgare tutte le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, per contribuire alla crescita della coscienza di solidarietà sociale specie in situazioni di emergenza, organizzando e promuovendo manifestazioni, corsi di addestramento e formazione, anche in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e/o Private per la raccolta, l'elaborazione, e l'organizzazione di informazioni di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione di Piani di Protezione Civile;

e) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e



promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative, formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;

f) realizzare iniziative tese a costituire una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente il cardine del proprio modello di sviluppo;

g) promuovere servizi rivolti sia alla collettività che ai singoli individui, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

h) progettare e proporre attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado, collaborando anche con Associazioni ed Enti che operano nell'istruzione, al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile, primo soccorso, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, "auto protezione" del cittadino etc.;

i) sviluppare attività di cooperazione, di solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

j) salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;

k) avanzare proposte ad Enti Pubblici e Privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, affinché si effettui una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione, definiti dal presente



statuto;

l) tutelare e conservare l'ambiente ed il patrimonio ittico e venatorio;

m) tutelare gli animali da affezione;

n) soccorrere con i mezzi più adeguati feriti e ammalati;

o) gestire un servizio di soccorso e trasporto infermi, se previsto nei piani di emergenza territoriale del servizio sanitario regionale e/o nazionale;

p) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

q) promuovere ed organizzare interventi di solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

r) organizzare servizi di carattere socio assistenziale, anche a domicilio, per il sostegno a persone anziane, diversamente abili o, comunque, anche in temporanee condizioni di difficoltà;

s) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

L'Associazione Nazionale PROCIV ITALIA, in particolare, agisce per sviluppare la crescita di una coscienza di massa, per favorire e stimolare forme di autorganizzazione e di formazione della popolazione per realizzare le finalità enunciate.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'**Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi con cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con



Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Struttura

Art. 5. La struttura della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** è organizzata su due livelli: nazionale e regionale (articolato, poi, in Coordinamenti Regionali e Interregionali). Entrambi i livelli sono dotati di organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.

I Coordinamenti interregionali sono consentiti tra regioni limitrofe, qualora, una o più di esse, non abbiano il numero necessario di Organizzazioni per costituire un Coordinamento Regionale (minimo 4 Organizzazioni).

Competenze

Art. 6. Il livello nazionale intrattiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale, individua le politiche associative generali, sviluppa l'articolazione associativa nelle zone dove è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, accetta ed esclude le Organizzazioni che chiedono di aderire su proposta dei Coordinamenti Regionali, promuove l'immagine Associativa unitaria, approva gli statuti regionali ed esercita il controllo dei Coordinamenti Regionali e Interregionali, come previsto dal regolamento generale.

Ogni altra funzione è attribuita al livello regionale.

I Coordinamenti Regionali e Interregionali, costituiti dalle



Organizzazioni aderenti presenti sul territorio di competenza, rappresentano l'**Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.

Adesioni sociali

Art. 7. Possono aderire alla **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** le Organizzazioni di volontariato o le Organizzazioni non aventi fini di lucro che si ispirino a principi di solidarietà, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondino la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Partecipazione

Art. 8. L'**Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il patto associativo che essa realizza.

A tal fine l'**Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** rilascia ai soci delle Organizzazioni aderenti una tessera nazionale numerata.

I tesserati delle Organizzazioni aderenti alla **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** possono costituire, nell'ambito delle Organizzazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Requisiti delle Organizzazioni aderenti

Art. 9. L'Organizzazione aderente alla **Associazione Nazionale**



PROCIV ITALIA deve:

1. costituire momenti di aggregazione della popolazione che, mediante la partecipazione diretta, intenda contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
2. volgere il proprio impegno alla realizzazione di scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e all'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
3. basare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
4. rispettare, nella propria struttura, i principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
5. promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica in ambito socio-sanitario e assistenziale, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa dei cittadini;
6. impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti;
7. impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai



principi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

8. utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.

Diritti delle Organizzazioni aderenti

Art. 10. Ogni Organizzazione aderente alla **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** ha diritto a:

1. partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi Associativi;
2. essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
3. fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.

Doveri delle Organizzazioni aderenti

Art. 11. Ogni Organizzazione aderente alla **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** è tenuta a:

1. rispettare le norme statutarie, i regolamentari ed i deliberati del Congresso Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
2. diffondere e promuovere gli scopi e le attività della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** sul proprio territorio, in particolare tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza alla Associazione Nazionale;
3. indicare la simbologia della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** in aggiunta alla propria;
4. versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
5. consegnare ai soci sostenitori e ai soci operativi la tessera prevista dall'art 8 dello Statuto;



6. versare alla **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** l'importo delle tessere nazionali entro i termini stabiliti.

Acquisizione e perdita della qualità di Organizzazione aderente

Art. 12. La qualità di Organizzazione aderente si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata dei Coordinamenti Regionali o Interregionali competenti per territorio. Alle Organizzazioni aderenti è preclusa la possibilità di associarsi ai soli Coordinamenti Regionali o Interregionali.

La qualità di associata si perde:

1. per recesso;
2. per morosità;
3. per esclusione;
4. per cessata attività o scioglimento.

La *dichiarazione di recesso* deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente Nazionale ed è operante a tutti gli effetti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale.

Lo stato di *morosità* è pronunciato dal Consiglio Nazionale nei confronti della Organizzazione aderente che, sollecitata per iscritto, attraverso lettera raccomandata AR e/o PEC dal Presidente Nazionale, non ottemperi, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, al versamento dei contributi nella misura prescritta.

L'*esclusione* è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei



confronti dell'Organizzazione aderente che, benché invitata per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli.

L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano incompatibile la condotta dell'associata con la sua appartenenza alla **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA**.

La delibera di esclusione viene emessa dal Consiglio Nazionale anche su proposta documentata del Coordinamento Regionale o Interregionale competente per territorio.

Autonomia delle Organizzazioni aderenti

Art. 13. Le Organizzazioni aderenti sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non sia in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale.

Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, possono essere sottoposte a verifiche da parte dei Coordinamenti Regionali o Interregionali, i quali ove necessario, prescrivono all'Organizzazione sottoposta ad indagine un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente tale termine, i Coordinamenti Regionali o Interregionali devono trasmettere gli atti al livello nazionale



per le determinazioni di competenza.

Patrimonio

Art. 14. Il patrimonio della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA**, è autonomo rispetto a quello delle Organizzazioni aderenti e da quello dei Coordinamenti Regionali o Interregionali ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili di proprietà della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** pervenuti a qualsiasi titolo;
2. da titoli mobiliari pubblici e privati;
3. da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati.

Organi Nazionali della Associazione Nazionale

Art. 15. Sono organi nazionali della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA**:

- il Congresso Nazionale,
- l'Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Nazionale,
- la Direzione Nazionale,
- il Presidente Nazionale,
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Nazionale dei Garanti.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. Ai membri degli organi dell'Associazione Nazionale possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.



Congresso Nazionale

Art. 16. Il Congresso Nazionale è il massimo organo della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA.**

Il Congresso Nazionale:

1. esprime le prospettive ed aspettative della Associazione Nazionale;
2. elabora e determina gli obiettivi da conseguire;
3. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Garanti;
4. approva le variazioni statutarie;
5. approva, su proposta del Consiglio Nazionale, le modifiche del simbolo nazionale di cui all'art.2;

Il Congresso è costituito dai delegati delle Organizzazioni aderenti alla Associazione Nazionale.

Ogni Organizzazione aderente elegge un delegato. Gli altri delegati saranno eletti in ragione di ogni 25 iscritti o frazione superiore a 20.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno e qualora siano presenti almeno 1/3 (un terzo) dei delegati.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale per il tramite del Presidente Nazionale con lettera raccomandata AR e/o PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata, in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qual



volta venga deciso dal Consiglio Nazionale o venga richiesto da almeno 5 Coordinamenti Regionali e Interregionali.

L'Assemblea Nazionale

Art. 17. Ogni anno, entro la fine del mese di maggio, si deve riunire l'Assemblea Nazionale delle Organizzazioni aderenti convocata dal Presidente Nazionale.

La convocazione deve avvenire mediante l'invio di lettera raccomandata AR e/o PEC e deve essere pubblicata nell'area riservata alle Organizzazioni aderenti presente sul sito web della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA**.

La convocazione deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le Assemblee Nazionali possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

L'Assemblea Nazionale discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo; l'andamento dei progetti proposti in sede di Congresso Nazionale; ratifica l'eventuale cooptazione dei membri del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Garanti.

Ogni Organizzazione aderente elegge un delegato. Gli altri delegati saranno eletti in ragione di ogni 25 iscritti o frazione superiore a 20.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda



convocazione, purché non nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Nazionale

Art. 18. Il Consiglio Nazionale è composto da 7 (sette) membri eletti dal Congresso.

Composizione del Consiglio Nazionale

Art. 19. Il Consiglio Nazionale è composto da:

- ✓ Presidente Nazionale,
- ✓ Vice Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Amministrativo;
- ✓ Tesoriere;
- ✓ Responsabile della Programmazione Attività Pianificate;
- ✓ Responsabile Nazionale Emergenze;
- ✓ Responsabile Nazionale del Tesseramento.

Il Consiglio Nazionale:

1. determina le priorità ed i piani di attuazione dei deliberati congressuali ed assembleari;
2. approva e vigila sull'attuazione del programma triennale predisposto dalla Direzione;
3. approva i regolamenti;
4. delibera la convocazione del Congresso;
5. delibera sull'acquisizione e perdita delle qualità di Organizzazione aderente;
6. promuove la costituzione e vigila sull'attività dei Coordinamenti Regionali e Interregionali, di cui approva gli



statuti e commissaria allorché si renda necessario;

7. delibera sulla disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, su proposta della Direzione Nazionale e sentiti i Coordinamenti Regionali, propone al Congresso le modifiche del simbolo associativo

E' compito del Consiglio Nazionale eleggere, nel corso della sua prima riunione, il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Responsabile Nazionale Emergenze, il Responsabile della Programmazione Attività Pianificate, il Responsabile del Tesseramento.

Nomina su proposta del Presidente Nazionale i componenti dell'Ufficio di Presidenza scelti tra i consiglieri eletti, ovvero il Segretario Amministrativo e il Tesoriere.

Il Consiglio Nazionale potrà sostituire per cooptazione i suoi membri dimissionari e/o decaduti, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le eventuali cooptazioni devono essere poste a ratifica nella prima Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma trimestralmente su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Nazionale possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Il Consiglio Nazionale rimane in carica per 3 (tre) anni.



Il Presidente Nazionale

Art. 20. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA.**

Costituisce con il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere, l'Ufficio di Presidenza.

Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale, propone la nomina del Vice Presidente tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza che in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce nei suoi compiti ed attribuzioni.

Direzione Nazionale

Art. 21. La Direzione Nazionale, è composta da 5 (cinque) membri:

- ✓ Presidente Nazionale,
- ✓ Vice Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Amministrativo;
- ✓ Tesoriere;
- ✓ Responsabile Nazionale del Tesseramento.

Spetta alla Direzione Nazionale:

1. l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati;
2. curare la gestione organizzativa della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA;**
3. predisporre i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre al



Consiglio;

4. curare la gestione finanziaria del livello nazionale e redigere i bilanci da sottoporre all'esame degli organi competenti;

5. curare i rapporti con i Coordinamenti Regionali per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari annuali e necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Le sedute della Direzione Nazionale possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 22. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da tre Revisori effettivi e uno supplente, tutti eletti fra i delegati delle Organizzazioni aderenti.

Nella sua prima riunione elegge il suo Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti potrà sostituire per cooptazione i suoi membri dimissionari e/o decaduti, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le eventuali cooptazioni devono essere poste a ratifica nella prima Assemblea Nazionale.

Le sedute del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi



informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Il Collegio Nazionale dei Garanti

Art. 23. Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da tre Garanti effettivi e uno supplente, tutti eletti fra i soci delle Organizzazioni aderenti.

Nella sua prima riunione elegge il suo Presidente.

Il Collegio delibera:

1. sui ricorsi delle Organizzazioni aderenti contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale;
2. sulle controversie rimesse al suo giudizio, fra Organizzazioni aderenti ed organi della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA**;
3. sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Nazionale nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso;
4. sulle controversie tra Consiglio Nazionale e Coordinamenti Regionali o Interregionali.

Il suo giudizio è inappellabile.

Il Collegio Nazionale dei Garanti potrà sostituire per cooptazione i suoi membri dimissionari e/o decaduti, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le eventuali cooptazioni devono essere poste a ratifica nella prima Assemblea Nazionale.

Le sedute del Collegio Nazionale dei Garanti possono tenersi



anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Fonti di finanziamento

Art. 24. Le entrate della **Associazione Nazionale PROCIV**

ITALIA:

- da quote annuali delle Organizzazioni aderenti che rappresentano il contributo obbligatorio, calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei parametri relativi al numero delle Organizzazioni aderenti, al numero di soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell'esercizio precedente;
- dai proventi della tessera nazionale annuale di cui all'art. 8 dello Statuto;
- dalle rendite patrimoniali;
- da contributi volontari di enti pubblici e privati;
- da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali;
- dai contributi dovuti dalle Organizzazioni aderenti nei limiti deliberati dal Consiglio Nazionale quando non sia costituita la struttura territoriale del livello regionale;
- da proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- da donazioni e lasciti testamentari.

L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Fondo solidarietà



Art. 25. Il bilancio del livello nazionale della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** include, fra le sue voci, un fondo di solidarietà da utilizzare per lo sviluppo della Associazione Nazionale nelle zone dove risulti assente o debole. L'incremento del fondo è determinato annualmente dal Consiglio Nazionale ed il suo ammontare non potrà comunque essere inferiore al 7% (sette per cento) del totale delle entrate istituzionali, di cui ai punti a, b, f dell'art. 23 incassate nell'anno sociale precedente.

Coordinamenti Regionali e/o Interregionali

Art. 26. Il Coordinamento Regionale, può essere definito tale se rappresenta almeno quattro Organizzazioni aderenti di un'unica Regione.

I Coordinamenti Regionali e Interregionali, articolazioni del livello regionale della struttura della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA**, espressione delle Organizzazioni aderenti a livello territoriale, sono dotati di piena autonomia giuridica e possono prevedere tramite il proprio statuto la costituzione, nel proprio ambito, di altri organismi provinciali e/o di zona, d'intesa con le Organizzazioni aderenti.

Fanno parte del Coordinamento Regionale o Interregionale della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** tutte le Organizzazioni aderenti presenti sul territorio di competenza all'entrata in vigore del presente Statuto.

In caso di inadempienza ai doveri che derivano dagli



organismi territoriali, dallo statuto nazionale, dagli Statuti Regionali o Interregionali, dai regolamenti e dai deliberati del Congresso o del Consiglio Nazionale, dai deliberati dell'Assemblea e dei Consigli Regionali o Interregionali, la struttura immediatamente superiore deve attivarsi al fine di ristabilire il regolare funzionamento, ovvero può disporre il commissariamento.

Statuti dei Coordinamenti Regionali e Interregionali

Art. 27. I Coordinamenti Regionali e Interregionali hanno un proprio statuto che ne regola la vita, valorizzando le caratteristiche peculiari e recependo i principi basilari dello Statuto Nazionale.

Lo statuto è adottato dall'Assemblea Regionale o Interregionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è approvato dal Consiglio Nazionale, previa verifica del recepimento dei principi basilari dello Statuto Nazionale nonché della compatibilità con la struttura organizzativa e funzionale della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** prevista dal presente statuto.

Organi dei Coordinamenti Regionali e Interregionali

Art. 28. Sono organi dei Coordinamenti Regionali e Interregionali:

- l'Assemblea Regionale,
- il Consiglio Regionale,
- il Presidente Regionale,



- la Direzione Regionale,
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Regionale dei Garanti.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi del livello regionale possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Assemblee Regionali e Interregionali

Art. 29. Le Assemblee Regionali e Interregionali sono composte dai delegati delle Organizzazioni aderenti aventi sede nelle singole Regioni, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti che tengano presenti sia il numero delle Organizzazioni aderenti che l'entità dei soci delle stesse.

Le Assemblee:

1. eleggono, in prossimità e comunque prima della data fissata per il Congresso Nazionale, i Consiglieri Regionali o Interregionali; i Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e dei Garanti;
2. propongono i candidati alle cariche nazionali da eleggere in sede di Congresso Nazionale;
3. eleggono i delegati al Congresso Nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 16 per la quota prevista in base al numero dei tesserati;
4. approvano i bilanci consuntivi e preventivi dei Coordinamenti e li inoltrano al livello nazionale;



5. determinano le quote annuali delle Organizzazioni aderenti tenendo conto di quanto dovranno versare al livello nazionale;

6. indicano i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA**;

7. adottano gli statuti dei Coordinamenti Regionali ed Interregionali.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno e qualora siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei delegati.

Consigli Regionali e Interregionali

Art. 30. I Consigli Regionali ed Interregionali hanno un numero di componenti, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici), stabilito da ogni Statuto Regionale in proporzione al numero delle Organizzazioni aderenti presenti nella Regione.

Su convocazione del Presidente Regionale, il Consiglio Regionale o Interregionale, si riunisce almeno ogni tre mesi.

Nella prima riunione eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e gli altri componenti della Direzione.

Essi determinano le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali, hanno la gestione finanziaria del Coordinamento e sono referenti, a livello



regionale, delle problematiche prospettate delle singole Organizzazioni aderenti.

I Consigli Regionali ed Interregionali durano in carica 3 (tre) anni.

Presidenti dei Coordinamenti Regionali e Interregionali

Art. 31. Il Presidente del Coordinamento Regionale o Interregionale ne è il legale rappresentante e dirige l'attività del Coordinamento, secondo le modalità previste dallo statuto regionale, godendo di ampia autonomia gestionale ed operativa, cura i rapporti con le realtà istituzionali e rappresentative del Terzo Settore e della società regionale in generale.

Mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale, da cui può ricevere deleghe per l'adempimento di specifiche realizzazioni.

Direzioni dei Coordinamenti Regionali e Interregionali

Art. 32. La Direzione Regionale o Interregionale ha da tre a cinque componenti, fra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato.

Essa collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua quanto deliberato dal Consiglio Regionale.

Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari, necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.



Collegi Regionali e Interregionali dei Revisori dei Conti

Art. 33. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da 3 (tre) Revisori effettivi e 2 (due) supplenti eletti.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Collegi Regionali e Interregionali dei Garanti

Art. 34. Il Collegio Regionale dei Garanti provvede ad esaminare tutti i casi che vengono loro sottoposti, secondo quanto previsto dagli Statuti Regionali e Interregionali, e i ricorsi contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative disciplinari deliberate dal Consiglio Regionale e Interregionale.

E' composto da 3 (tre) Garanti effettivi e 2 (due) supplenti eletti.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Decadenza delle cariche

Art. 35. Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora, chi li ricopre, non appartenga più ad una delle Organizzazioni aderenti fatto salva l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti.

Decade dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo.



Decade altresì dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave, con i principi sanciti dal presente Statuto.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 36. In caso di scioglimento della **Associazione Nazionale PROCIV ITALIA** il suo patrimonio è destinato al sostegno di attività di volontariato o, comunque di iniziative assistenziali di interesse nazionale.

In caso di scioglimento di un Coordinamento Regionale o Interregionale il suo patrimonio viene incamerato dal livello nazionale.

Norma finale

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge e le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Nazionale.

Il presente Statuto Nazionale è stato letto, confermato e approvato all'unanimità dai Delegati presenti al Congresso Nazionale tenutosi ad Assemini (CA) in data 25 aprile 2017 ed è parte integrante come allegato "A" della delibera dell'Assemblea Congressuale.

Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di CAGLIARI 2

Addi 10 MAG. 2017 Registrato al
Esatti € _____ N. 826
Euro esente Serie _____
Invim € _____

IL DIRETTORE